

STATUTO

COLORANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPACI PA VIA PALERMO 15

Numero REA: PA - 301386

Codice fiscale: 06149360825

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
TITOLO I		Allegato A
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		Rep.177
ART. 1 (Denominazione)		Racc.146
E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità		
limitata denominata:		
"COLORANDIA società cooperativa sociale"		
ART. 2 (Sede)		
La società ha sede nel Comune di Capaci (PA).		
Nell'ambito del detto Comune l'indirizzo è quello risultante		
presso il competente Registro Imprese, secondo le risultanze		
dell'atto costitutivo e dei successivi trasferimenti da deli-		
berarsi o con decisione dei soci o dall'Organo Amministrativo;		
con le medesime formalità la società potrà istituire altrove e		
sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e uni-		
tà locali in genere.		
Il trasferimento della sede in comune diverso dall'originario		
e l'istituzione/soppressione di sedi secondarie, considerate		
modifiche dell'atto costitutivo, debbono essere adottate dai		
soci mediante deliberazione assembleare.		
ART. 3 (Durata)		
La durata della Società é fissata al 31 dicembre 2050 (trentu-		
no dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con de-		
liberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i		
soci dissenzienti.		

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

ART. 4 (Oggetto sociale)

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società persegue il proprio oggetto sociale svolgendo le attività come oltre specificate.

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini: è retta dai principi della mutualità, solidarietà, democraticità, spirito comunitario e di legame con il territorio, in un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche; la società è una cooperativa sociale ai sensi della Legge 381/1991 come modificato dalle Leggi n.52/1996 e n. 193/2000 (tipo A), non ha fini di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi.

Essa ha per oggetto principale la gestione di iniziative in campo didattico, educativo e sociale.

La cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- Gestione delle scuole medie, elementari, materne e asili nido e attività socio-pedagogica in genere;
- Gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo

	sviluppo della loro personalità;	
	- Promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale,	
	culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla cresci-	
	ta e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia e	
	curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e	
	d'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi;	
	- Attività di animazione culturale;	
	- Collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e	
	con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte	
	al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle	
	attività di sviluppo turistico e locale;	
	- Curare la gestione di centri di ospitalità per gruppi ed or-	
	ganizzare attività per il tempo libero;	
	- Promuovere iniziative per la formazione culturale dei giova-	
	ni e tutte quelle prestazioni educative particolarmente ri-	
	spondenti alle esigenze dei tempi;	
	- Gestione di servizi residenziali (Case di riposo, comunità	
	alloggio) destinate ad accogliere minori, inabili ed anziani,	
	affetti da incapacità di provvedere da sé, interamente o par-	
	zialmente, alle normali necessità della vita individuale e so-	
	ciale, determinata da una deficienza, congenita o acquisita,	
	fisica o psichica, e da una conseguente incapacità a livello	
	della persona, avente conseguenze individuali, familiari e so-	
	ciale.	
	Organizzare e gestire:	

	- seminari, convegni, fiere, sagre, manifestazioni, corsi di	
	addestramento e formazione tradizionale e a distanza con	
	l'ausilio di tutte le tecnologie ritenute opportune;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne;	
	- baby parking;	
	- ludoteche e dopo scuola;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne;	
	- residenze sanitarie assistite (RSA);	
	- comunità terapeutiche assistite;	
	- centri di incontro per le attività culturali, ricreative ed	
	occupazionali;	
	- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche,	
	semiconvitto;	
	- centri di soggiorno per turismo sociale;	
	- servizi di trasporto per disabili;	
	- beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	- gestione di immobili dimessi da Enti pubblici e privati;	
	- case famiglia;	
	- comunità alloggio;	
	- centri per disabili fisici e psichici;	
	- attività lavorative (produzione di beni o erogazione di ser-	
	vizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone svantag-	

	giate;	
	- servizio di telesoccorso.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e tutte le opera-	
	zione contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanzia-	
	rie necessari per il raggiungimento degli scopi sociali e po-	
	trà avvalersi di tutte le provvidenza di natura contributiva e	
	creditizia previste dalle norme nazionali e regionali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti loca-	
	li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modi-	

ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Sempre negli stessi limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, in via strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà, secondo i principi mutualistici:

a) compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria (con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico), mobiliare e immobiliare, direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sociale, potrà consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione e potrà aderire ad Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e del terzo settore;

b) usufruire, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, e richiedere contributi e finanziamenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alla

Unione Europea.	
I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed	
idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza	
del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
prese dagli organi sociali competenti.	
La cooperativa potrà fornire opportunità di lavoro in favore	
dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro con-	
dizioni economiche e sociali, il tutto nell'ambito e nei limi-	
ti della normativa tempo per tempo in vigore.	
La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a fa-	
vore di non soci ed avvalersi delle prestazioni lavorative di	
soggetti diversi dai soci.	
TITOLO III	
SOCI	
ART. 5 (Categorie di soci)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci coloro che,	
non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperati-	
va, intendono perseguire gli scopi della stessa partecipando	
alle attività sociali. I soci possono essere tanto le persone	
fisiche appartenenti preferibilmente alla Unione Europea, che	
le persone giuridiche pubbliche e private e le associazioni	
che abbiano scopi e finalità affini, connessi o complementari	
a quelli previsti dallo statuto della cooperativa e nei cui	
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle at-	

tività delle cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

A) Soci Cooperatori

1. Soci lavoratori, che prestano la loro attività all'interno della cooperativa ricevendo una retribuzione secondo i criteri stabiliti dalla Legge 142/2001.

I soci lavoratori di cooperativa:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte, il tutto nel rispetto ed ove compatibile con la normativa tempo per tempo in vigore.

2. Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

B) Soci sovventori, sono coloro che partecipano ai programmi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da titoli nominativi trasferibili.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 6 (Categoria speciale)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell' art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento dell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di appartenenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall' art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall' art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ART. 7 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Amministrazione della società.

Nella domanda dovrà essere indicato:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'attività svolta, i requisiti tecnico professionali posse-

	duti e l' attività di lavoro che intende svolgere;	
	c) il numero delle quote che intende sottoscrivere e la cate-	
	goria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamen-	
	ti e delle deliberazioni regolarmente assunte;	
	e) ogni altra notizia eventualmente richiesta dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica o enti pubblici	
	la domanda deve essere corredata, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b) c) d) relativi alle persone fisiche, dalla	
	ragione sociale o denominazione, dalla sede legale, dalla for-	
	ma giuridica, da copia della deliberazione dell'organo compe-	
	tente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona	
	delegata alla rappresentanza.	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsa-	
	bile di tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione,	
	non essendo il Consiglio tenuto alla verifica della risponden-	
	za al vero di quanto dichiarato dall'istante.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide insinda-	
	cabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dalla data di ricezione della domanda.	
	Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato	
	agli interessati.	
	ART. 8 (Obbligazioni dei soci)	
	Le obbligazioni dei soci consistono:	

1. nel versamento delle quote sottoscritte;	
2. nell'osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;	
3. nel contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e nelle determinazioni assunte dagli organi sociali.	
Se il nuovo socio non versa la quota sottoscritta nei tempi decisi dal Consiglio la sua accettazione si intende come non avvenuta.	
Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni, e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile di esclusione.	
Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.	
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati previsti dal presente articolo.	
ART. 9 (Recesso del socio)	
La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nel presente statuto;	
2. che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale ed ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società e gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione.

ART. 10 (Decadenza del socio)

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- I soci prestatori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa;
- I soci prestatori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 (Esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

1. che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto dei regolamenti interni o le determinazioni regolarmente assunte dagli organi sociali;
2. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente

agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

3. che danneggi la società;

4. che, senza la prescritta autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prende parte in imprese od enti che abbiano interessi concorrenti o contrastanti con quelli della cooperativa;

5. che tenga una condotta immorale o contraria al buon costume e/o alla legge penale.

Nei precitati casi il socio inadempiente dovrà essere invitato con lettera raccomandata a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché perduri l'inadempienza.

L'esclusione può altresì essere disposta anche fuori dai casi precedenti, quando se ne ravvisi la necessità, per gravi e comprovati motivi che possano risultare in contrasto o concorrenti con gli interessi della società.

Competente a deliberare l'esclusione del socio è l'Assemblea.

Il socio escluso ha facoltà di ricorrere solamente all'Arbitro. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di esclusione. Sono fatte salve le diverse disposizioni inderogabili di legge tempo per tempo in vigore.

ART. 12 (Decesso, eredi del socio)

Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o

escluso, la liquidazione delle quote sociali sarà fatta sulla base del valore nominale delle somme versate oppure sulla minor somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio in detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Ai soci receduti, esclusi o agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne la liquidazione della remunerazione di eventuali conferimenti e il rimborso di prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella Cooperativa in base a precedenti appositi regolamenti, usi o deliberazioni dei competenti organi sociali.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del Codice Civile.

ART. 13 (Rimborso delle quote)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti, decaduti, esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione

dell'organo Amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la decadenza hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ART. 14 (Trattamento normativo ed economico del socio lavoratore)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti. Il tutto nell'ambito, nei limiti ed ove compatibile con le disposizioni inderogabili in materia tempo per tempo in vigore.

TITOLO IV

CAPITALE - PATRIMONIO - QUOTE

ART. 15 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta e centesimi zero) ciascuna e, se superiore, di un valore multiplo di tale importo seppur non superiore ai limiti consentiti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso nessun socio potrà detenere una quota superiore	
al massimo previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore.	
ART. 16 (Patrimonio)	
Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
1. dal capitale sociale;	
2. dal fondo di riserva ordinario indivisibile costituito dalle	
eccedenze di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non	
rimborsate ai soci;	
3. dal fondo apporti in conto capitale, costituito da qualun-	
que altro importo che pervenga alla società per atti di libe-	
ralità, lasciti donazioni o per contributi in conto capitale	
da parte di enti pubblici o privati volti al conseguimento de-	
gli scopi sociali;	
4. dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
zione o per il potenziamento aziendale;	
5. da eventuali riserve straordinarie;	
6. da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari	
rischi o oneri futuri.	
E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante	
la vita sociale.	
ART. 17 (Quote sociali)	
Le quote sociali non possono essere distribuite ai soci duran-	
te l'esistenza cooperativa della società.	
Le quote sociali non possono essere cedute né sottoposte a pe-	
gno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa, se	

non con previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Colui che intende alienare integralmente o parzialmente la propria partecipazione deve dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle generalità dell'aspirante acquirente, con indicazione specifica dei requisiti personali e delle condizioni pattuite per la cessione.

Si applicano le disposizioni tempo per tempo in vigore in materia.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Le modalità e la durata dei conferimenti sono determinati dai regolamenti interni.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO, UTILI E RISTORNI

ART. 18 (Esercizio sociale, Bilancio, utili)

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, dell'inventario e della documentazione informativa, ai sensi della normativa vigente.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva lega-

le;

b) una quota, nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) il rimanente a fini di mutualità interna, in misura non superiore a quanto stabilito dall'art. 3 della L. 142/2001;

d) un dividendo potrà essere destinato ai soci cooperatori come remunerazione, sotto qualsiasi forma, nella misura massima dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) un dividendo potrà essere destinato agli eventuali soci sovventori maggiorato di due punti rispetto a quello ripartito ai soci cooperatori.

All'Assemblea è rimessa la decisione circa la destinazione degli utili restanti dopo l'assegnazione della riserva legale e ai fondi mutualistici.

ART. 19 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori (non volontari), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-

	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, secondo quanto previsto in apposito regolamento da appro-	
	varsi da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2521, ultimo	
	comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli Ammini-	
	stratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati	
	tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica e/o professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella Società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio nelle seguenti forme:	
	a) mediante aumento retributivo;	
	b) Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Assemblea dei Soci	
	ART. 20 (Composizione, convocazione Assemblea)	
	L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deli-	
	berazioni, prese in conformità alla legge ed al presente sta-	
	tuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede socia-	
	le, purché in Italia.	

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro il termine massimo di centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, per trattare gli argomenti che sono di sua competenza.

Inoltre l'Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Società, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto, oppure dal Collegio sindacale se previsto, con indicazione degli oggetti da trattare.

In questi ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo.

ART. 21 (Materie di competenza dell'Assemblea)

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo avviso da comunicarsi insieme all'ordine del giorno a mezzo raccomandata, fax o mail almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

	2) la nomina degli amministratori;	
	3) la nomina, nei casi previsti, dell'Organo Sindacale e del suo Presidente o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	6) l'approvazione dei regolamenti interni ivi compreso quello adottato a norma della Legge 142/2001 con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto;	
	7) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) la delibera di esclusione del socio;	
	9) la delibera, all'occorrenza, di piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;	
	10) la nomina, sostituzione, poteri dei liquidatori;	
	11) la delibera di costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendali.	
	L'Assemblea delibera su ogni altra materia espressamente at-	

tribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del c.c.; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, ove tale competenza sia prevista da disposizioni normative;

ART. 22 (Costituzione Assemblee)

Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza semplice di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati, salvi i diversi quorum previsti in altre parti del presente statuto o da disposizioni inderogabili di legge. In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale se previsto.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 23 (Deliberazioni assembleari, maggioranze)

Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza as-

27 di 35

	L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario	
	che può anche essere un non socio.	
	Delle deliberazioni deve essere redatto verbale scritto sotto-	
	scritto dal presidente e dal Segretario. Il verbale delle as-	
	semblee, nei casi previsti dalla legge, deve essere redatto da	
	un Notaio nominato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino	
	iscritti al libro soci da almeno novanta giorni e che non sia-	
	no in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea. le	
	votazioni sono sempre palesi.	
	Le cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sociali ad esso facenti capo.	
	Il socio può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente	
	da altro socio.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di otto soci. La dele-	
	ga non può essere conferita agli Amministratori od ai compo-	
	nenti l'organo di controllo della Società.	
	Organo sindacale e revisione legale dei conti	
	ART. 25 (Struttura - competenze)	
	Qualora la nomina dell'Organo si renda obbligatoria, si appli-	
	cano le disposizioni in materia ed il collegio sindacale, com-	
	posto da tre membri effettivi e due supplenti è regolamentato	
	secondo le norme tempo per tempo vigenti previste per le so-	

cietà per azioni. Tale Organo esercita, in quanto compatibile con il disposto normativo, la revisione legale dei conti.

Consiglio di Amministrazione

ART. 26 (Composizione, durata, remunerazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di cinque eletti dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni. Gli Amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della società nello svolgimento delle loro funzioni.

Nella prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario verbalizzante che può essere anche un estraneo al Consiglio.

ART. 27 (Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile. Parimenti il Consiglio può essere convocato dal Vice Presidente.

Il Consiglio può essere altresì convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata, a

mezzo fax o mail almeno cinque giorni prima della adunanza e, nei casi d'urgenza, è fatta in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a voti palesi.

In caso di parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso che rimanga la parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero dispari di consiglieri.

Le copie dei verbali di Consiglio sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che viene a trovarsi in situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento del voto.

Gli Amministratori che senza giustificato motivo disertino tre adunanze consecutive di Consiglio decadono dalla carica e devono essere prontamente sostituiti o surrogati nei modi di legge.

ART. 28 (Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministra-

zione rientranti nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge e statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. Può deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi, organismi federali e consortili, associazioni o federazioni la cui azione possa tornare utile al miglior perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e promuovere arbitrati su controversie riguardanti la Società.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio o dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni, ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea con apposito regolamento.

ART. 29 (Firma e legale rappresentanza)

La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente e, in mancanza di questo, ad un altro Consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori *ad negotia* e speciali la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 (Cooptazione amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

Regolamenti interni

ART. 31 (Regolamento interno)

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere disciplinati il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa medesima, i rapporti tra i soci e la cooperativa ed, eventualmente, i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti.

	TITOLO VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	ART. 32 (Scioglimento)	
	La cooperativa si scoglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto	

to di recedere.

ART. 33 (Devoluzione)

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge nr. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci cooperatori, eventualmente rivalutati;
- b) il rimborso delle azioni versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutati.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria

ART. 34 (Clausola compromissoria)

Le controversie, insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero); le controversie promosse da amministratori liquidatori o sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori "commercialisti", al momento della controversia, di fiducia della società; il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

	Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è	
	richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la so-	
	cietà ha la sede legale.	
	L'accettazione dei nominati dovrà pervenire, per iscritto,	
	presso la sede sociale, entro otto giorni dalla notifica della	
	nomina, in mancanza la designazione si intenderà decaduta.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità e con lodo non	
	impugnabile, fatti salvi i casi di questioni non comprometti-	
	bili, ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dal-	
	la validità di delibere assembleari.	
	TITOLO IX	
	Norme applicabili	
	ART. 35 (Norme applicabili)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, valgo-	
	no le disposizioni legislative delle società cooperative so-	
	ciali, rette coi principi della mutualità agli effetti tribu-	
	tari e le disposizioni previste per le società a responsabili-	
	tà limitata.	
	Firmato:	
	Alba Alessia	
	Gabriella Lanzarotto	
	Chiara Lanzarotto	
	Alessandra Zampardi Notaio	